



COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO

Provincia di Cosenza

Settore: Patrimonio

Servizio Patrimonio Immobiliare

PATTO DI COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ROSSANO RECUPERA APS, QUALE CAPOFILA DEL CONSORZIO DI ASSOCIAZIONI CULTURALI OPERANTI NEL CENTRO STORICO DI ROSSANO PER LA CURA, GESTIONE, MANUTENZIONE, MIGLIORAMENTO E ATTIVAZIONE DI "VILLA LABONIA" E ANNESSA LUDOTECA SITI NEL CENTRO STORICO DI ROSSANO

Nella sede degli uffici comunali situati in Corigliano Via Barnaba Abenante, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n.217 del 25/05/2023

TRA

Comune di Corigliano Rossano, avente sede in Corigliano-Rossano via Barnaba Abenante n. 35 rappresentato ai fini del presente atto dal dirigente del Settore Patrimonio Dott. Danilo Fragale, d'ora in poi "*Ente*"

E

Il Sig. Luigi Campana, nato a Rossano (CS) il 26/04/1956 in qualità di legale rappresentante dell'associazione Rossano Recupera APS, con sede legale in Corigliano Rossano- Via San Bartolomeo n.41, quale capofila del **Consorzio di n.12 associazioni** culturali operanti nel centro storico, e nello specifico: 1) Rossano Recupera APS; 2) Associazione Ad Maiora Calabria, 3) Associazione Fotografica Luce, 4) Associazione Hydra, 5) Associazione Ludoteca "Il sasso nello stagno", 6) Associazione Sosteniamo, 7) Associazione Terra e Popolo, 8) Centro Studi Musicali "Giuseppe Verdi", 9) Club Trekking Rossano, 10) FITA (Federazione Italiana Teatro Amatori) COSENZA, 11) Parrocchie del Centro Storico di Rossano, 12) Pro Loco Rossano "La Bizantina" APS; d' ora in poi "**Proponente -Associazioni consorziate**"

PREMESSO

- Che l'art. 118 comma 4 Cost. nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- Che in accoglimento di tale principio il Comune di Corigliano- Rossano promuove e valorizza forme di cittadinanza attiva per interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni urbani, operati dai cittadini come singoli o attraverso formazioni sociali stabilmente organizzate o meno;
- Che il Comune di Corigliano Rossano con Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 6 del 17 gennaio 2019 si è dotato del "*Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini e Comune per la cura e la rigenerazione dei beni comuni*", di seguito denominato Regolamento, che disciplina la collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni;

- Che l'Amministrazione ha individuato nell'ambito del patrimonio immobiliare del Comune di Corigliano- Rossano lo spazio pubblico denominato "Villa Labonia" e ludoteca annessa, ubicati nel centro storico di Rossano;
 - Che il Comune di Corigliano-Rossano ha pubblicato con prot. n.2737 del 10/01/2023 Avviso Pubblico per la formulazione di proposte di collaborazione per la cura, gestione, manutenzione, miglioramento e attivazione dello spazio pubblico, nell' ambito del patrimonio immobiliare dell' Ente, denominato Villa Labonia e annessa ludoteca siti nel centro storico di Rossano, per l'avvio della procedura finalizzata alla gestione condivisa ai sensi del *Regolamento* e per pervenire alla stesura dei Patti di Collaborazione come frutto di un lavoro di dialogo e confronto;
 - Che con delibera di Giunta Comunale n. 217 del 25/05/2023, a seguito della conclusione positiva della fase di coprogettazione finalizzata alla pianificazione di una azione condivisa è stata approvata la proposta di collaborazione presentata dall' Associazione Rossano Recupera Aps in risposta al predetto Avviso Pubblico ed acquisita agli atti con prot. n.9877 del 26/01/2023 (inviato in data 25/01/2023) e successive integrazioni pervenute con prot. n.32994 del 13/03/2023 e prot. n.38928 del 27/03/2023;
 - Che, con lo stesso atto è stato approvato il presente Patto di Collaborazione in attuazione dell'articolo. 6 del Regolamento;
 - Che successivamente in data 08/06/2023 con nota prot. n. 67580 l' Associazione Rossano Recupera APS comunicava formalmente che le associazioni Lups in Fabula e Retake Rossano Odv, hanno manifestato la volontà di rescindere la loro adesione al costituito Consorzio;
 - Che pertanto, alla data di sottoscrizione del presente Patto di collaborazioni, le associazioni proponenti, aderenti al Consorzio, compresa l' associazione capofila, sono un totale di n.12 e nello specifico: 1) Rossano Recupera APS; 2) Associazione Ad Maiora Calabria, 3) Associazione Fotografica Luce, 4) Associazione Hydra, 5) Associazione Ludoteca "Il sasso nello stagno", 6) Associazione Sosteniamo, 7) Associazione Terra e Popolo, 8) Centro Studi Musicali 2Giuseppe Verdi", 9) Club Trekking Rossano, 10) FITA (Federazione Italiana Teatro Amatori) COSENZA, 11) Parrocchie del Centro Storico di Rossano, 12) Pro Loco Rossano "La Bizantina" APS;
 - Che il Patto di Collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi o loro formazioni sociali concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione e rigenerazione del bene comune individuato;
 - Che il patto di collaborazione stabilisce un rapporto di reciproca fiducia e presuppone che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;
 - Che i sottoscrittori si impegnano ad operare in spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle finalità del patto, conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
- Tutto quanto premesso

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE

Art. 1 - VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI E DELLE NORME REGOLATRICI

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Patto di Collaborazione.

Ugualmente i documenti allegati e quelli citati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Patto.

Art. 2 - PRINCIPI

Il presente patto di collaborazione si ispira al principio di leale collaborazione, ai principi ed ai valori di riferimento di cui all' art. 4 del Regolamento, di cui il presente patto è specificazione.

Art. 3 - OGGETTO

Il presente Patto di Collaborazione disciplina i rapporti fra il Comune di Corigliano-Rossano e la Proponente "Associazione Rossano Recupera APS" quale Associazione capofila del Consorzio

costituito ad oggi da n.12 associazioni nell'ambito del Avviso pubblico per la formulazione di proposte di collaborazione per la cura, gestione, manutenzione, miglioramento e attivazione di Villa Labonia e annessa ludoteca siti nel centro storico di Rossano di proprietà Comunale contraddistinto al N.C.E.U. foglio 63 p.la 347, foglio 63 p.la 1943, foglio 63 p.la 701.

Art. 4 - OBIETTIVI E FINALITA' GENERALI

Con il presente Patto di Collaborazione si definiscono le modalità di collaborazione tra l'Ente e la Proponente- Associazioni Consorziato per la realizzazione delle attività e degli interventi relativi alla cura, gestione, manutenzione, miglioramento e attivazione di Villa Labonia e annessa ludoteca, i quali si prefiggono gli obiettivi indicati nell' Avviso pubblico prot. n.2737 del 10/01/2023, nonché specificamente quelli di cui alle rispettive proposte di collaborazione formulate dalle singole associazioni aderenti al Consorzio allegate al presente Patto che si intendono qui espressamente richiamate.

Il presente Patto di Collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra Ente e Proponente- Associazioni Consorziato per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase di co-progettazione a seguito della proposta pervenuta al Comune.

La fase di co-progettazione potrà essere riattivata anche dopo l'avvio delle attività programmate, al fine di concordare eventuali adeguamenti e/o rimodulazioni per i quali ne emerga la necessità o qualora intervengano modificazioni associative del Consorzio Proponente che possano determinare il mancato rispetto delle clausole del presente Patto di Collaborazione.

ART. 5 - MODALITA' DI COLLABORAZIONE :IMPEGNI DELLE PARTI PER ATTIVITA' DI CURA, GESTIONE E RIGENERAZIONE IN FORMA CONDIVISA

Le attività di cura, gestione e rigenerazione in forma condivisa, quindi, risultano realizzate attraverso il contributo, condiviso, svolto dai singoli partecipanti secondo il seguente riepilogo

Il Comune di Corigliano-Rossano si impegna:

- A destinare, in via temporanea, lo spazio pubblico denominato " Villa Labonia" e annessa ludoteca, di cui è proprietario: l'immobile come meglio individuato nella planimetria allegata, è messo a disposizione nello stato di fatto in cui attualmente si trova;

- A farsi carico, a titolo di cofinanziamento del progetto e del Patto di Collaborazione, delle spese per i consumi di acqua, energia elettrica, e rifiuti solidi urbani;

- A programmare e a garantire, in qualità di Ente proprietario dell'immobile oggetto del presente Patto, i necessari interventi di manutenzione straordinaria e di rilevante entità dell'immobile compatibilmente con l'entità delle risorse assegnate di anno in anno;

- A programmare ed effettuare annualmente, a cura del Settore Ambiente, la potatura straordinaria degli alberi di alto fusto presenti nella Villa e specificatamente del gruppo arboreo dell'Aliantus,

- A sostenere la realizzazione delle attività di cui al presente patto attraverso la messa a disposizione in forma gratuita degli spazi della struttura sia per le attività previste e programmate nell'ambito del Patto, sia per le attività statutarie proprie di ogni soggetto, purché compatibili con le finalità del patto, e purché opportunamente condivise, programmate e organizzate nel rispetto delle prerogative di ognuno;

- A garantire, compatibilmente con l'organico disponibile presso gli Uffici, ogni forma di informazione e affiancamento, e ove possibile di intermediazione con gli Uffici del Comune o di altre amministrazioni pubbliche, allo scopo di semplificare gli adempimenti a carico della Proponente in occasione della realizzazione di attività, eventi, iniziative di autofinanziamento, comunque rivolte ad aumentare il coinvolgimento della cittadinanza nelle azioni condivise.

L'Ente, per il tramite dei propri Uffici, sostiene inoltre la realizzazione delle attività di cui al presente patto attraverso:

- L'utilizzo dei propri canali d'informazione per la promozione e la pubblicizzazione delle attività;

- L'esenzione dal pagamento del canone per l'utilizzo di spazi comunali con impianti pubblicitari o targhe informative che dovranno riportare il logo del Comune di Corigliano Rossano e il riferimento al presente Patto;
- La possibilità di realizzare ogni ulteriore forma di pubblicità, purché preventivamente concordata con il Municipio;
- La possibilità di organizzare presso la struttura attività o eventi di autofinanziamento per sostenere le attività della rete o dei singoli proponenti, purché coerenti con gli obiettivi del patto e condivise con la rete;
- L'utilizzo dello stemma del Comune di Corigliano Rossano su tutto il materiale informativo e pubblicitario, esclusivamente per le iniziative oggetto del presente Patto, previo passaggio informativo con il referente dell'Ente.

L'area in questione, dato il suo carattere pubblico, dovrà essere sempre accessibile a chiunque. Eventuali modifiche allo stato dei luoghi dovranno essere preventivamente concordate con il Comune di Corigliano-Rossano.

Il Comune di Corigliano-Rossano si riserva di accedere o sospendere momentaneamente le attività in qualsiasi momento, in occasione di opere di manutenzione, realizzazione di progetti o in occasione di eventi promossi direttamente per attività istituzionali;

La Proponente - Associazioni Consorziato- si impegnano, nell'ambito della proposta formulate con il progetto presentato definito "Casa delle Associazioni":

- A gestire in autonomia, la pianificazione complessiva di tutte le attività ospitabili presso gli spazi concessi dal Comune di Corigliano-Rossano denominata "Villa Labonia e annessa ludoteca",
- A collaborare con il Comune per gestione quotidiana della struttura, compatibilmente con le proprie disponibilità di tempo e risorse,
- A realizzare, fin dal primo anno, i diversi e specifici interventi di riqualificazione del bene, per come meglio specificati nella proposte e nel cronogramma allegati, i quali sono parte integrante del presente patto di collaborazione, unitamente agli elaborati progettuali e per come concordato dettagliatamente in sede di coprogettazione,
- A garantire l'apertura e chiusura di Villa Labonia nei seguenti orari 9/13 e 15/19 nel periodo invernale e 10/12 e 16/21 nel periodo estivo a cura della Pro Loco mediante l'utilizzo di n. 14 unità beneficiari del PUC tutela Beni Comuni, di cui la stessa Pro Loco è Ente di gestione per conto del Comune
- A provvedere, con onere e cura di tutte le associazioni consorziate alla pulizia interna ed esterna dell'immobile (ludoteca), nonché alla piccola manutenzione e gestione del verde pubblico della Villa (ad esclusione della potatura che resta a carico del Comune), prevedendo la costituzione e l'impiego di apposito fondo da utilizzare per la piccola manutenzione.

ART. 6 - MODALITA' DI FRUIZIONE COLLETTIVA

Le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del presente patto sono riportate di seguito.

La Proponente- Associazioni Consorziato si impegnano:

- A coordinarsi e a collaborare con altre associazioni, circoli, gruppi, scuole, istituzioni, enti pubblici e singoli cittadini che ne facciano richiesta nella promozione di eventi ed iniziative sportive ludico-ricreative e sociali da effettuarsi utilizzando gli spazi a disposizione, previa comunicazione all'Ente;
- A riservare spazi all'interno della struttura per iniziative della Civica Amministrazione con modalità e scadenze da concordare fra le parti;
- A collaborare con le competenti strutture comunali nella promozione di eventi ricreativi, culturali, sportivi di rilievo cittadino;

- A garantire la conservazione della struttura in perfette condizioni, nonché il mantenimento della stessa nel medesimo stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento della consegna esercitando al riguardo nei confronti dei terzi i poteri spettanti al Comune;

- A porre in essere ogni necessaria iniziativa volta a garantire razionali consumi di acqua, gas, energia elettrica e rifiuti;

Il programma delle attività condivise, con indicazione di date e orari degli eventi, è trasmesso al Municipio, promosso su tutti i canali di comunicazione ed affisso all'ingresso della struttura.

Art. 7 - ONERI E FORME DI SOSTEGNO

Le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune sono state concordate esplicitamente con la Proponente- *Associazioni Consorziato* in fase di coprogettazione e modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare.

Ad integrazione di quelle elencate all'articolo 3 del presente Patto - quali l'attribuzione di vantaggi economici, l'esenzione dal pagamento del canone per l'utilizzo di spazi comunali, il sostegno a pratiche trasparenti di autofinanziamento, l'utilizzo dei canali istituzionali per la pubblicità e visibilità delle azioni del patto - il Comune può sostenere la realizzazione delle attività condivise attraverso ulteriori esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali in ragione della più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale delle attività del patto.

Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente patto le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'articolo 12 della Legge 241 del 7 agosto 1990 e sue successive modificazioni e della relativa disciplina regolamentare comunale.

ART.8 - RESPONSABILITÀ

La Proponente- *Associazioni Consorziato* si impegna a portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività i contenuti del presente Patto di Collaborazione, di coordinarli e di vigilare al fine di garantire il rispetto di quanto in esso concordato.

Le attività previste nell'ambito del presente Patto di collaborazione verranno svolte sotto la responsabilità del Proponente- *Associazioni Consorziato*.

La Proponente- *Associazioni consorziato* si impegna a sottoscrivere per accettazione e a rispettare indicazioni e modalità operative che il Comune di Corigliano-Rossano ritiene opportuno indicare per svolgere le attività al fine di operare in condizioni di sicurezza e ad utilizzare correttamente il materiale eventualmente fornito in dotazione o concordato con l'Ente compresi gli eventuali dispositivi di protezione individuale occorrenti nel caso siano necessari per lo svolgimento dell'attività.

La Proponente- *Associazioni consorziato* solleva l'Ente da ogni qualsiasi responsabilità diretta o indiretta dipendente dallo svolgimento delle attività previste nel presente Patto.

La Proponente- *Associazioni consorziato* è responsabile civilmente e penalmente dei danni di qualsiasi genere che potessero derivare a persone, proprietà e cose per l'esecuzione dell'attività conseguente al presente accordo.

Il riparto delle responsabilità per come disciplinate dall'art 33 del Regolamento, riguardano gli impegni condivisi e sono connesse con le attività di cura, rigenerazione e gestione previste dal patto, in specifico attengono alle seguenti fattispecie:

La prima concerne eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio delle attività realizzate negli spazi di Villa Labonia ed annessa ludoteca ai sensi dell'art 2043 del Codice civile

La seconda riguarda la custodia dell'immobile (area esterna, arredi, attrezzature, impianti, ...) ai sensi dell'articolo 2051 del Codice Civile.

La Proponente- *Associazioni consorziato* a cui viene assegnata la cura e la rigenerazione di Villa Labonia ed annessa ludoteca assume la qualità di custode del bene e pertanto la relativa responsabilità deve intendersi in capo alla stessa, tenendo sollevata ed indenne l'Ente da

qualsiasi pretesa al riguardo, ai sensi del citato articolo 33 del suddetto Regolamento.

ART. 9 - ASSICURAZIONI E GARANZIE

Nell'ambito delle attività descritte per lo svolgimento di tale collaborazione è a carico della Proponente- *Associazioni consorziate* di munirsi di adeguate polizze assicurative a copertura dei soggetti coinvolti attivamente nella realizzazione del progetto, oltre che per responsabilità civile verso terzi

La Proponente- *Associazioni consorziate* si impegnano a stipulare la copertura assicurativa ai volontari/ associati impegnati nelle attività per rischi personali e responsabilità civile nei confronti di terzi, se non ne siano già altrimenti provvisti.

ART. 10 - TRASPARENZA, MISURAZIONE E VALUTAZIONE

La Proponente si impegna a predisporre una relazione annuale illustrativa delle attività svolte, con eventuale indicazione di utilizzo delle somme di attività di autofinanziamento.

La rendicontazione deve contenere informazioni relative agli obiettivi, alle azioni, ai risultati, alle risorse disponibili e utilizzate, al grado di soddisfazione circa il grado e la facilità d'interazione.

Nella suddetta relazione i dati quantitativi devono essere esplicitati con l'aiuto di tabelle e grafici, accompagnati da spiegazioni che ne rendano chiara l'interpretazione e da materiali multimediali, fotografici e quant'altro atto a corredare la rendicontazione rendendola di immediata lettura e agevolmente fruibile.

L'Ente si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite sopralluoghi specifici e/o incontri di monitoraggio, condivisione e verifica.

ART. 11 - CONTROVERSIE

La gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione è da definire in prima istanza amichevolmente.

Entrambe le parti firmatarie si impegnano a cercare di risolvere in via amichevole eventuali controversie derivanti dalla interpretazione o applicazione del presente Patto

Per altre eventuali controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi, ci si riporta all' art 34 del Regolamento_ Giuria dei beni comuni-

"La Giuria dei beni Comuni, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante".

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere una composizione amichevole delle controversie, le Parti eleggono come unico Foro competente quello di Castrovillari.

Il presente Patto è retto dalla Legge Italiana, per quanto non è espressamente previsto e derogato dal presente Patto, valgono, le norme del Codice Civile e le altre norme di legge

ART.12 - DURATA DELLA COLLABORAZIONE, CAUSA DI SOSPENSIONE O DI CONCLUSIONE ANTICIPATA, COLLABORAZIONE CON ALTRE ASSOCIAZIONI, ESCLUSIONE

Il presente Patto di Collaborazione ha validità di anni 3 (tre anni) a decorrere dalla data di sottoscrizione tra l' Ente e la Proponente.

Alla sua scadenza valutati i risultati prodotti dalla collaborazione e verificata la sua corretta attuazione, le parti,previo accordo possono convenire ad una prosecuzione, non tacitamente rinnovabile.

E' onere della Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto di collaborazione.

L' Ente si riserva la facoltà di revocare in ogni momento il presente Patto per motivate ragioni di pubblico interesse anche prima della sua scadenza naturale, dandone comunicazione alla proponente con preavviso di almeno 30 giorni.

Costituiscono in ogni caso cause di cessazione anticipata del presente Patto:

- L'inosservanza delle clausole di cui al presente Patto e comunque della disciplina contenuta nel "Regolamento sulla collaborazione tra cittadine e cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la ri-generazione dei beni comuni urbani" approvato dal Comune di Corigliano Rossano con Deliberazione n.6 del 17/01/2019;
- L'utilizzo dell'area e dei beni comuni per finalità diverse da quelle pattuite;
- La cura e la gestione delle attività da parte di soggetti diversi rispetto a quelli firmatari del presente Patto.

Parimenti la proponente ha facoltà di recedere dal presente patto previo preavviso di almeno 30 giorni.

Al termine della collaborazione qualsiasi sia l'ipotesi per cui essa avvenga (scadenza naturale, interruzione, revoca, cessazione anticipata, recesso) per l'attività eseguita la proponente non potrà richiedere alcun rimborso, rivalsa o richiesta di indennizzo neppure per le spese eventualmente sostenute ai fini della realizzazione delle attività di cui al presente Patto.

L'eventuale collaborazione e/o partecipazione alla realizzazione delle attività previste nel Progetto da parte di singoli cittadini, altre associazioni in forma autonoma e/o che dovesse aderire al Consorzio di associazioni firmatarie del presente Patto di collaborazione deve essere previamente comunicata e autorizzata dall'Amministrazione.

Le predette associazioni, così come singole cittadine e singoli cittadini potranno essere esclusi dalla partecipazione al Patto:

- per inosservanza del "Regolamento sulla collaborazione tra cittadine e cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la ri-generazione dei beni comuni urbani";
- per inosservanza delle clausole di cui al presente Patto;
- qualora incorrano in una qualunque ipotesi prevista dalla legge ostativa alla capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, qualora non posseggano i requisiti di moralità ed affidabilità, qualora abbiano riportato condanne penali o siano destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili o provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale.

ART. 11 - TRATTAMENTI DEI DATI

Le Parti provvedono al trattamento dei rispettivi dati e dei dati personali in armonia con quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 e della restante normativa nazionale, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali.

ART. 12 - ONERI FISCALI

Il presente Patto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.lgs. n. 117/2017.

ART. 13 - DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Il presente Patto ed i relativi allegati costituiscono l'intero accordo fra le Parti, essi sostituiscono integralmente qualsiasi altra precedente intesa, pattuizione e accordo, orale e/o scritto, fatta salva la documentazione eventualmente richiamata e costituente parte integrante del presente Patto.

Nessuna modifica al presente Patto sarà ritenute valida salvo che sia stata confermata per iscritto dalle Parti.

L'eventuale invalidità di singole clausole del presente Patto non ne determinerà la nullità totale, fermo l'impegno delle Parti di sostituire la/e clausola/e eventualmente invalida/e con pattuizioni quanto più possibili equivalenti.

L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell'altra posti in essere in violazione delle disposizioni contenute del presente Patto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni qui previste.

Per quanto non espressamente convenuto vale quanto disposto dal "Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini, cittadine e amministrazione per la cura, la rigenerazione dei beni comuni".


Si allegano alla presente scrittura privata quale parte integrante:

- A) Deliberazione di Giunta Comunale n.217 del 25/05/2023
- B) Proposta di collaborazione presentata dall' Associazione Rossano Recupera Aps prot. n.9877 del 26/01/2023 e successive integrazioni prot. n.32994 del 13/03/2023 e prot. n.38928 del 27/03/2023
- C) Visura catastale e planimetria
- D) Nota prot. n.67580 del 08/06/2023

Letto, confermato e sottoscritto

Corigliano-Rossano li 15/06/2023

L'Ente
Comune di Corigliano-Rossano
Dott. Danilo Fragate



ROSSANO
RECUPERA

La Proponente- Consorzio Associazioni
Rossano Recupera APS Capofila
Sig. Luigi Campana

